



DELIBERA N. 169/22/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI DERUTA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 maggio 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante: “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei*



Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022”;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS del 28 aprile 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”;*

VISTA la nota prot. n. 0163671 del 20 maggio 2022 con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria ha trasmesso la deliberazione n. 18 del 20 maggio 2022 sulle conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Deruta a seguito della segnalazione a firma dei consiglieri comunali Tiziana Chiodi e Devis Cruciani, acquisita dal Comitato in data 17 maggio 2022, per la presunta violazione dell’articolo 9, della legge 28/2000, rilevando quanto segue:

- i segnalanti hanno denunciato la pubblicazione, in data 12 maggio, di un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Deruta di pubblicizzazione di una iniziativa di “*Presentazione del progetto del nuovo Liceo Linguistico di Deruta*” prevista per il 16 maggio nella sala del Consiglio comunale, evidenziando al riguardo “*Oltre all’inopportunità dell’iniziativa, che costituendo la mera presentazione di un progetto e quindi lontana dalla fase operativa di costruzione, ha tutte le caratteristiche di una iniziativa che può essere proposta anche dopo le elezioni, sottolineiamo anche come inopportuna la scelta dell’ubicazione. Utilizzare la sala consiliare per una iniziativa che non è solo istituzionale, ma anche di promozione elettorale visto che l’attuale Sindaco è anche candidato, costituisce una forma di pubblicità che potrebbe avere carattere discriminatorio nei confronti di altri candidati*”;

- al Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria il 16 maggio è pervenuta dal Comune di Deruta una richiesta di parere riguardante l’iniziativa così presentata: “*In seguito a numerose richieste da parte della popolazione relative alle problematiche concernenti la sicurezza, la circolazione stradale e la viabilità urbana, inerenti la realizzazione di un progetto di competenza provinciale ma attuato su un’area di proprietà comunale su cui insiste già attuazione di un altro intervento, stasera si svolgerà un incontro con i tecnici della Provincia di Perugia, al fine di dirimere i dubbi in materia, al quale Sindaco ed altri Amministratori saranno presenti, ma solo in platea e senza segni distintivi, unicamente come rappresentanti degli interessi della comunità locale*”. Il Comune di Deruta ha chiesto di conoscere “*se lo svolgimento di tale incontro sia*



conforme ai dettami dell'art. 9 della L. 28/2000". Alla stessa data del 16 maggio il Comitato ha riscontrato la richiesta del Comune di Deruta (con nota prot. n. 20220003416) ricordando che il divieto di cui all'articolo 9 della legge n. 28/2000 "trova applicazione nei confronti di tutte le iniziative di comunicazione istituzionale, comunque diffuse, poste in essere da una pubblica amministrazione e, dunque anche per quelle diffuse attraverso i canali social o i siti istituzionali dell'Ente; di contro, non ricade sulle singole iniziative o eventi posti in essere";

- il Comitato, nel rilevare che il Comune di Deruta ha dichiarato, nelle controdeduzioni, di aver rimosso il post contestato *"in adesione alla nota prot. n. 20220003416 del 16 maggio 2022 la quale peraltro non si esprimeva affatto in punto, in quanto la richiesta di parere atteneva esclusivamente sullo svolgimento di una iniziativa"* e che *"dalle controdeduzioni inviate non emerge nessun elemento atto a dimostrare la ricorrenza dei caratteri di impersonalità e indispensabilità di cui all'art. 9 della L. 28/2000 relativamente alla comunicazione segnalata né un ravvedimento dell'Amministrazione comunale che possa ritenersi tempestivo ai fini del rispetto della normativa"*, ha valutato sussistente la violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000 e ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Deruta;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e, in particolare, la nota in data 18 maggio 2022, con la quale il Comune di Deruta ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue anche con riferimento a osservazioni svolte sulla comunicazione istituzionale:

- *<<Si ritiene utile richiamare anche la distinzione proposta dalla dottrina pubblicistica, che discrimina la comunicazione di servizio rispetto alla comunicazione di immagine: la prima si caratterizza per il favor e l'utilità rispetto all'interesse degli amministrati, mentre la seconda mira a procurare un vantaggio all'istituzione che la utilizza, non ai cittadini cui è diretta. Seguendo questa indicazione, nella nozione di "comunicazione di servizio" ricadrebbero tutte le attività informative svolte nel periodo pre-elettorale relative ai servizi erogati nel territorio, che restano quindi ammesse; mentre nel concetto di "comunicazione immagine" ricadono tutte le attività d'informazione vietate, volte a fornire una rappresentazione positiva dell'amministrazione o dei suoi organi, allo scopo di legittimarne l'attività o di promuoverne la riconferma>>. Sulla base delle considerazioni svolte, il Comune di Deruta ha sostenuto "che il caso di specie si inquadra in una fattispecie di **comunicazione di utilità sociale** circa un progetto, peraltro già noto alla collettività perché oggetto di varie comunicazioni pubbliche nei mesi scorsi da parte dell'ente Provincia di Perugia (servizi giornalistici e articoli di giornale), e avente ad oggetto soltanto una doverosa attività di informazione alla cittadinanza dei dettagli tecnico-esecutivi di un progetto di prossima realizzazione di notevole impatto sulla collettività derutese". Ha pertanto*



ritenuto *“che l’evento si inquadra in un contesto più generale di informazione e di servizio, in quanto le istituzioni scolastiche sono a servizio del cittadino. Peraltro la data dell’evento è stata fissata dalla Provincia di Perugia che ha provveduto anche alla ideazione grafica della locandina pubblicata”*;

- Con riferimento alla richiesta del Comitato per le comunicazioni di fornire informazioni sulla data di rimozione del post e sullo svolgimento dell’evento, il Comune di Deruta ha specificato che *“Ritenuto tuttavia di aderire al parere da Lei espresso con nota del 16.05.2022, non solo per il rispetto nei confronti dell’Autorità per le comunicazioni, da Lei rappresentata, ma anche per evitare inutili strumentalizzazioni, l’Amministrazione ha prontamente rimosso il post contestato. L’evento si è svolto regolarmente. In ogni caso, come espresso nel parere sopra richiamato, il divieto trova applicazione nei confronti delle iniziative di comunicazione istituzionale e **non ricade sulle singole iniziative o eventi** e per l’effetto si chiede archiviazione del procedimento”*. (Enfasi nel testo originale);

PRESA VISIONE dello *screenshot* del post, oggetto della segnalazione, pubblicato il 12 maggio 2022 sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Deruta, allegato alla segnalazione pervenuta al Comitato per le comunicazioni e dallo stesso allegato alla documentazione istruttoria, relativo alla presentazione del *“progetto del nuovo Liceo Artistico”* del Comune di Deruta, corredato da una locandina di pubblicizzazione dell’evento recante il logo della Provincia di Perugia e il logo del Comune di Deruta e l’indicazione del nome dei soggetti istituzionali presenti, segnatamente il Sindaco, il Vicesindaco e un Consigliere provinciale;

CONSIDERATO che l’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di*



facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione, posta in essere dall'amministrazione comunale di Deruta attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale del *post* relativo al *“progetto del nuovo Liceo Artistico”*, costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione adottata dal Comune di Deruta ricada nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alle campagne referendarie per i referendum abrogativi indetti con D.P.R. del 6 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2022, e alle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali del 12 giugno 2022, indetti con decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022, in quanto la pubblicazione del *post* sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Deruta è avvenuta successivamente alla data di indizione dei *referendum* e delle consultazioni elettorali;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'amministrazione comunale di Deruta attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dell'ente del *post* relativo al *“progetto del nuovo Liceo Artistico”* del Comune di Deruta il 12 maggio 2022 appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non sussiste il requisito dell'indispensabilità né

l'indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente in quanto tale notizia ben avrebbero potuto essere diffusa al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza dei loghi della Provincia di Perugia e del Comune di Deruta, l'indicazione di soggetti istituzionali determinati e l'indicazione della loro carica istituzionale rende il predetto *post* non conforme a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RILEVATO che, nelle controdeduzioni rese al competente Comitato, il Comune di Deruta ha dichiarato: *“Ritenuto, tuttavia, di aderire al parere da Lei espresso con nota del 16.05.2022, non solo per il rispetto nei confronti dell’Autorità per le comunicazioni, da Lei rappresentata, ma anche per evitare inutili strumentalizzazioni, l’Amministrazione ha prontamente rimosso il post contestato”*;

PRESO ATTO che il Comitato per le comunicazioni ha rilevato che *“dalla verifica del profilo Facebook del Comune di Deruta, effettuata in data 17 maggio, non risulta più presente il post del 12 maggio u.s. segnalato, né risultano presenti altri post riconducibili all’iniziativa oggetto della segnalazione”* e che *“dai controlli effettuati dall’Ufficio non è stato possibile accertare la data di rimozione del post”*;

RILEVATO, per quanto precede, che il competente Comitato ha accertato l'avvenuta rimozione del post sul *“progetto del nuovo Liceo Artistico”* del Comune di Deruta;

RITENUTO che la tempistica della rimozione del post, avvenuta subito dopo aver ricevuto il parere riguardante la legittimità dell'iniziativa di comunicazione e ancora prima della ricezione della contestazione della violazione dell'articolo 9 da parte del Comitato per le comunicazioni (pervenuta al Comune di Deruta in data 17 maggio 2022), è condotta idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO pertanto di non condividere le conclusioni del procedimento formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTO per le ragioni esposte in merito alla tempistica di rimozione del post di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Deruta e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba